

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'ABRUZZO – SEDE DI L'AQUILA

RICORSO

Nell'interesse di: Carlo Pistilli, nato il 13.10.1977 a Pescasseroli (Aq) ed ivi residente alla Via Tagliamento SNC, c.f. PSTCRL77R13G484Y, **Mara Ferrara**, nata a Atesa (CH) l'11.04.1981 e residente a Lanciano (CH) alla C.da Iconicella 231, c.f. FRRMRAD51A485Q, **Lorena Nardis**, nata il 17.06.1975 a l'Aquila (AQ) e residente in Reana del Rojale alla Via del Municipio 20/8, c.f. NRDLRN75H57A345F, **Monica Cori Carlitto**, c.f. CRCMNC75T65A271Y, nata ad Ancona il 25/12/1975 e residente in Via C. De Attiliis n. 21 - 66100 Chieti (CH), **Maria Teresa Di Salvatore**, nata a Guardiagrele (CH) e residente ad Ortona in Via Villa Rogatti, n. 86 , c.f. DSLMTR73C59E243N, **Nadia Buccella**, nata a l'Aquila (AQ) il 10.10.1988 ed ivi residente alla strada statale 80 n. 63, c.f. BCCNDA88R50A345O, **Rosa Franzese**, nata a Pompei (NA) il 03.01.1985 e residente in via Serraloggia 46 , 60044 Fabriano (AN), c.f. FRNRSO85A43G813G, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it, con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrenti*;

contro: l'AUSL 4 di Teramo (c.f. 00115590671), in persona del l.r.p.t., con sede in Circ.ne Ragusa 1 - 64100 Teramo (TE), *amministrazione resistente*;

nonché contro: la Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., nominato con giusta Determinazione n. 1834 del 29.10.2021, *amministrazione resistente*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **deliberazione n. 776 del 15 Aprile 2022**, in riferimento al *concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo*

indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con la quale veniva sciolta negativamente la riserva, espressa con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, nei confronti di n. 14 candidati, tra cui i ricorrenti, distinti per specifiche Aziende sanitarie, di cui n. 6 per l'Azienda USL di Teramo, n. 4 per l'Azienda sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 4 per AUSL di Lanciano Vasto e Chieti, limitatamente alla non ammissione dei ricorrenti;

- 2) Delle singole **comunicazioni di non ammissione** trasmesse a mezzo pec dalla P.a. resistente in data 20.04.2022 agli odierni ricorrenti;
- 3) Del **bando** pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, concorsi n.30 del 16/04/2021, nella parte di interesse, e specificatamente nella parte in cui al punto 2. Requisiti specifici e generici di ammissione al concorso prevedeva che *“Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici appresso indicati: [...] b) **Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche**”* e nella parte in cui non prevede alcuna clausola inerente l'equipollenza/equivalenza tra titoli;
- 4) Della **deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021** con la quale venivano ammesse con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione, distinte per azienda destinataria, con esplicita riserva da parte dell'Azienda sanitaria di Teramo di procedere ,in una fase successiva, alla valutazione delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sui requisiti generici e specifici da parte dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, ove necessario e nella parte di interesse;
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: se necessario, la **Deliberazione n. 1953 del 7/12/2020** con la quale veniva indetto *il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L'Aquila: n. 10 da destinare alle esigenze operative dell' AUSL di Teramo; n. 19 Collaboratori*

Amministrativo Professionali per l'ausl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'Ausl di Lanciano Vasto e Chieti; eventuali riscontri forniti sulla non ammissione ai candidati ricorrenti; ogni verbale e/o altro atto istruttorio sotteso all'esclusione dei candidati ricorrenti, allo stato non conosciuto;

e/o per la disapplicazione della clausola del bando inerente i requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui non si prevede equipollenza/equivalenza tra i titoli dei ricorrenti e quelli ivi indicati;

per la declaratoria di illegittimità della riserva espressa sui titoli per come intesa dalla P.a. resistente;

nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a non vedersi esclusi dalla procedura concorsuale e, conseguentemente, essere riconosciuti "idonei", con ripristino del punteggio originariamente assegnato alle prove d'esame svolte da ciascun candidato.

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad ammettere i ricorrenti, oggi esclusi dalla procedura, ripristinando i punteggi originariamente attribuiti agli odierni ricorrenti, ammettendoli come idonei nella graduatoria di merito riconoscendoli, ognuno secondo il punteggio conseguito nella prova, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dei medesimi.

In subordine, con condanna della P.a. ex art. 30 cpa

a risarcire i danni subiti e subendi da parte dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.

PREMESSA IN FATTO

In esecuzione della deliberazione n. 1953 del 7.12.2020, l'ASL Teramo indiceva il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 48 posti per Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, a tempo indeterminato, per

le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

I posti venivano così distribuiti:

- 19 posti da riservare alle esigenze dell'ASL Lanciano Vasto Chieti;
- 10 posti all'AUSL di Teramo;
- 19 posti all'AUSL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila.

Il bando veniva pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale, concorsi n.30 del 16/04/2021.

Le 3 prove (preselezione, prova pratica e prova orale), originariamente previste dal bando, venivano sostituite da un'unica prova da svolgersi a Pescara il 30 novembre 2021 presso la Fiera sita in Via Tirino, n. 431.

Con Delibera n. 1834 del 29 ottobre 2021, a parziale deroga di quanto originariamente previsto nel bando, ed in ottemperanza al DL. 44/202 recante le “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, veniva previsto l'espletamento di un'unica prova scritta in luogo della prova preselettiva.

Con la medesima deliberazione, l'amministrazione procedeva alla nomina della Commissione giudicatrice ed ammetteva con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione pervenute alla scadenza del bando, riservando l'ammissione o esclusione definitiva di ciascun candidato successivamente allo svolgimento della prova scritta.

In esecuzione del diario della prova, pubblicata in GU con n. 88 del 5.11.2021, il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta veniva stabilito in 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del DPR n. 220/2001 (prova scritta, pratica e prova orale) per il superamento della quale occorreva il raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70.

Veniva pubblicato di seguito un avviso indicante criteri di valutazione della prova, a firma del segretario verbalizzante, non recante una data certa, pubblicata sul sito internet dell'Asl di Teramo successivamente alla delibera n. 1834 del 29.10.2021 di ammissione con riserva di tutti i partecipanti.

Le sessioni della prova unica si svolgevano in unica data, nelle seguenti fasce d'orario:

- 30 novembre 2021, ore 09:00: da Abbate F. a Giannangeli F.;
- 30 novembre 2021, ore 14:00: da Giannascoli F. a Zucchetti S.;

In data 30.11.2021, veniva svolta la prova mediante l'ausilio di un dispositivo elettronico alla presenza di n. 742 candidati. La correzione della prova unica avveniva in maniera automatizzata.

La Commissione con successivo avviso del 02.12.2021 stabiliva la conclusione del procedimento in mesi 6 decorrenti dall'espletamento della prova scritta del 30 novembre.

Gli odierni ricorrenti partecipavano tutti alla prova d'esame del 30 novembre 2021, risultando, all'esito, idonei e, quindi, superavano la prova. Nello specifico, **Carlo Pistilli otteneva un punteggio pari a 52,27; La candidata Rosa Franzese maturava un punteggio di 53,94; La candidata Nadia Buccella otteneva un punteggio pari a 54,6. Mara Ferrara otteneva un punteggio di 59,26; lo stesso punteggio di 59,26 veniva attribuito alle prove dei ricorrenti Cori Carlitto Monica e Maria Teresa Di Salvatore e Lorena Nardis.**

Tuttavia, con deliberazione n. 0776 del 15.04.2022, l'Asl di Teramo scioglieva la riserva, e, con successive comunicazioni protocollate ed indirizzate a ciascuno dei candidati esclusi, l'amministrazione comunicava ai concorsisti la loro non ammissione, in quanto non in possesso del requisito specifico di cui al punto 2, lett. b del bando, ossia il possesso di uno dei seguenti titoli Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche”.

Allo stato, la Graduatoria di merito non è stata resa ancora pubblica, atteso che la procedura concorsuale, come da avviso pubblicato sul sito aziendale, dovrebbe chiudersi entro giugno 2022.

Pertanto, ai ricorrenti non resta che impugnare gli atti della procedura concorsuale, finora posti dall'Asl di Teramo per come rettificati per i seguenti motivi di

DIRITTO

➤ **Sull'assenza di controinteressato**

Preliminarmente giova specificare che, non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria, non è configurabile alcun controinteressato in senso tecnico (*“Nei pubblici concorsi, sino al momento dell'approvazione della graduatoria finale, non sono ravvisabili controinteressati [...]. Solo in ipotesi di successiva impugnativa della graduatoria finale del concorso, necessaria onde evitare la declaratoria di*

improcedibilità del ricorso avverso la delibera di esclusione, il ricorso va notificato ad almeno uno dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati” (ex multis c.f.r. T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/04/2021 , n. 2296). Inoltre, la mancata puntuale indicazione dei riferimenti ai controinteressati è giustificata dalla oggettiva difficoltà di individuare entro le tempistiche utili per l’impugnativa i riferimenti utili alle attività di notifica del ricorso, atteso che la graduatoria non riporta alcun dato sui soggetti ammessi al proseguo della procedura. Pertanto, al fine di non compromettere le ragioni di parte ricorrente, si richiede fin da ora a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, qualora lo ritenesse necessario, di consentire l’integrazione del contraddittorio in corso di causa e ad esito dell’istruttoria della Pa in ordine alla richiesta in atti. Qualora si ritenesse necessario, si chiede di ordinare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 65 del c.p.a., all’amministrazione resistente di fornire ogni dato utile relativo ai controinteressati ed anche al fine della corretta instaurazione del procedimento e della conseguente istruttoria e/o di valutare qualora lo ritenesse opportuno di autorizzare questa difesa alla notifica per pubblici proclami, vista la oggettiva difficoltà di individuare in termini utili i soggetti controinteressati.

➤ **Sulla posizione giuridica comune dei ricorrenti e sulla prova di resistenza**

Occorre, sin da subito, evidenziare come i ricorrenti siano tutti candidati concorsisti che hanno partecipato alla prova d’esame del 30 novembre 2021 e versano nella medesima posizione giuridica: i concorsisti, infatti, dapprima sono risultati idonei in ragione delle soluzioni corrette opzionate nelle rispettive prove, e successivamente sono stati esclusi con comunicazione prot. n. 45546/22 l’ASL per mancato possesso del requisito di cui al punto 2, lett. b del bando, ossia uno dei seguenti titoli: Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche”. Invero, tutti i ricorrenti sono in possesso di un titolo di laurea valido all’espletamento del ruolo messo a bando e per cui – peraltro - sono stati regolarmente ammessi a partecipare in altri concorsi pubblici indetti da altre Aziende sanitarie per le medesime categorie professionali ed i medesimi profili economici.

Ebbene tutti i ricorrenti, come specificato anche nelle premesse in fatto, hanno ottenuto un punteggio superiore ai 49 su 70 considerato punteggio minimo per il

superamento della prova e sono in possesso, rispettivamente, dei seguenti diplomi di laurea:

- Mara Ferrara in Economia e Management dei servizi sanitari L-18;
- Maria Teresa Di Salvatore, Servizi giuridici per l'impresa di laurea L.14 ex DM 270/04;
- Lorena Nardis, Economia e gestione dei servizi turistici;
- Nadia Buccella, Economia e amministrazione delle imprese;
- Carlo Pistilli, Operatore Giuridico D'impresa, classe L-14 (Equiparato a Scienze dei servizi giuridici);
- Monica Cori Carlitto, Servizi giuridici per l'impresa;
- Rosa Franzese, scienze dei servizi giuridici per operatore giudiziario” - classe L14

Tutti titoli, quindi, equiparabili e/o equivalenti al titolo di studio di cui la Pa lamenta il mancato possesso e in virtù di cui giustifica la non ammissione (posteriore alla prova scritta sostenuta, *sic!*)

Giacchè i ricorrenti siano stati ammessi a partecipare ai concorsi per gli stessi profili da altre pubbliche amministrazioni sanitarie, non si capisce in forza di cosa, l'Asl di Teramo abbia posto tale limite gravemente lesivo per la posizione giuridica degli odierni ricorrenti, che si trovano così a vedersi privati di una più che lecita aspettativa, derivante dall'aver superato la prova scritta.

I

1. **Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici.**

1.2. **Violazione e/o falsa applicazione dei DM 509/1999, DM 270/2004 e Decreto interministeriale del 9.7.2009**

2. **Violazione della *par condicio concorsorum e del favor participationis***

3. **Eccesso di potere nella forma della disparità di trattamento**

Tanto premesso, si evidenzia come nel merito il ricorso trovi fondamento: il *modus operandi* della Pa adottato nella specie sia certamente illegittimo in quanto violativo del principio di equipollenza/equivalenza tra titoli accademici sancito da diverse norme imperative del nostro ordinamento giuridico nonché affetto da diverse forme di eccesso di potere.

Invero, vale la pena rammentare che nel nostro ordinamento le lauree magistrali, lauree afferenti il vecchio ordinamento nonché le lauree specialistiche conseguito a seguito di un percorso triennale hanno pieno valore ai fini delle valutazioni nell'ambito dei concorsi pubblici. In effetti, in capo alla P.a. non dovrebbe residuare

alcun margine di discrezionalità in merito alle valutazioni di equipollenza, in quanto quest'ultima è pre-definita *ex lege* e in particolare dalla lettura congiunta del DM 509/99, del DM 270/04 e del Decreto interministeriale del 09 luglio 2009, unitamente alla Tabella elencante i titoli equivalenti/equipollenti (depositata in atti), da cui si evince chiaramente come i titoli posseduti dai ricorrenti (sopra elencati) siano equivalenti/equipollenti a quelli richiesti dall'Asl di Teramo. La non ammissione per il rifiuto dell'ASL di applicare norme imperative presenti nel nostro ordinamento si traduce in una inammissibile violazione del principio della par condicio concorsorum nonché del principio del favor participationis, oltre a sottendere una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra concorsisti!

Pertanto, il bando di concorso deve essere dichiarato illegittimo nella parte di riferimento e in ogni caso la clausola relativa ai “*Requisiti specifici di ammissione*”, anche per la mancanza di qualsivoglia riferimento al principio di equivalenza/equipollenza, deve essere disapplicata. La norma di legge, esistente sul punto, invero, ha – ovviamente – un valore superiore rispetto alla *lex specialis* che quindi deve ritenersi integrato in tal senso.

Del resto, quanto sinora argomentato, trova prova fattuale in altri bandi attinenti il medesimo ruolo e profilo indetti da altre Aziende Sanitarie, all'interno dei quali si prevedono espressamente i titoli posseduti dagli odierni ricorrenti, e tra questi: a titolo esemplificativo, il bando di *concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-professionale – settore amministrativo - cat. D* pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 113 del 21/04/2021* Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale n. 33 del 27/04/2021* (allegato in atti, cfr. la sezione “*Requisiti specifici di ammissione*”); il bando dell'ASL di Bari inerente *il concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 160 posti a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo-professionale - cat. d.* (cfr. p.2, *Requisiti specifici*); il bando dell'Asl di Pescara *inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di collaboratore amministrativo professionale (cat. d) area giuridica codice concorso 29.118 di cui alla deliberazione n. 746 del 10.05.2021* pubblicato sul *bura n. 122 del 23.06.2021* pubblicato per estratto sulla *g.u. iv serie speciale concorsi n. 67 del 24.08.2021* (allegato in atti, cfr. *REQUISITI SPECIFICI*, p2 del bando), nel quale – peraltro –

vi è un *remand* diretto a titoli equipollenti/equivalenti, al fine di garantire il favor participationis.

*

4. Carenza di istruttoria.

5. Difetto di motivazione.

6. Violazione del principio di legittimo affidamento

Si rammenti che le differenziazioni tra candidati concorsisti, nell'ambito delle procedure concorsuali, devono essere puntualmente giustificate; ma tale *discrimen* nel caso di specie è destituito totalmente di fondamento giuridico nonché da ragioni giustificatrici. Le comunicazioni di esclusione ricevute a mezzo pec nonché la delibera di scioglimento di riserva appaiono totalmente prive di motivazione: non è dato comprendere sulla scorta di quali basi giuridiche i titoli dichiarati in domanda dai ricorrenti non siano in linea con le esigenze dell'Asl, nel senso indicato dall'art. 42 del DPR 220/2001, né tantomeno in quali termini i titoli accademici dichiarati non siano titoli sufficienti all'espletamento delle mansioni inerenti la figura professionale oggetto di concorso. Va da sé che l'esclusione è immotivata, irragionevole e quindi illegittima.

Invero, l' esclusione dei ricorrenti da parte dell'Asl di Teramo per mancanza del requisito di cui al punto 2 lett. b del bando è sganciata da qualsivoglia dato istruttorio. Si tratta, in effetti, di un comportamento isolato di questa Amministrazione, che ammettendo la partecipazione soltanto ad alcuni titoli di studio, ha gravemente lesionato gli interessi dei ricorrenti: preliminarmente, poiché il controllo sul titolo di studio interviene in un momento successivo all'espletamento della prova ma, ancor più, perché, trattandosi di un requisito specifico dirimente alla partecipazione al concorso e alla prova concorsuale, sarebbe dovuto essere motivato e valutato in un momento anteriore allo svolgimento delle prove. Ebbene, una cosa è la valutazione del titolo di studio per la partecipazione al concorso del candidato: ben altra cosa, costituisce la valutazione del titolo di servizio che non implica un comportamento escludente da parte dell'Amministrazione precedente, al più l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo dopo l'espletamento delle prove scritte; la valutazione del titolo di studio costituisce senza dubbio un requisito che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare sin da principio, non ingenerando una qualsivoglia legittima aspettativa nei candidati dapprima al superamento della prova concorsuale e, conseguentemente, a ricoprire il posto di lavoro messo a bando con il concorso. La mancanza di una

preliminare istruttoria da parte del Amministrazione che ha bandito il concorso, e, l'ammissione di tutti i candidati allo svolgimento della prova costituisce già di per sé, creazione di una aspettativa ingenerata nei candidati, che passa attraverso lo studio delle materie della prova concorsuale causando nei concorrenti stati di ansia da prestazione, preoccupazioni e timore.

*

7. Violazione dell'art.42 DPR 220 del 2001

8. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità

9. Ingiustizia grave e manifesta

10. Sviamento di potere

11. Violazione del principio di trasparenza amministrativa

12. Violazione del legittimo affidamento

L'art. 42 del DPR 220 del 2001 rubricato "*requisiti specifici di ammissione al concorso per il profilo di collaboratore amministrativo professionale Cat D*" subordina la scelta del titolo di studio richiesto alle specifiche esigenze organizzative dell'Azienda. Ed, infatti, tra i requisiti specifici per tale profilo professionale, è previsto: *a) diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività da indicarsi nel bando di concorso in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda sanitaria; b) abilitazione professionale, ove prevista.*

Nella scelta discrezionale, alquanto, discutibile dei titoli di studio da parte dell'Amministrazione procedente, sono stati omessi tra quelli valutabili per la partecipazione al concorso, i diplomi di laurea di cui sono in possesso gli odierni ricorrenti. Come poc' anzi discusso, trattasi di una scelta alquanto discutibile, dal momento che costituisce un *unicum* nel panorama dei recenti concorsi indetti da altre Amministrazioni sanitarie per il medesimo profilo professionale messo a bando, ovvero sia quello di collaboratore amministrativo professionale di categoria D.

La discrezionalità di cui gode la P.a. deve essere sempre intesa in senso ampliativo della sfera giuridica degli interessati e non in senso negativo, riduttivo e ancor di più limitativo per gli interessi dei candidati, dal momento che quest'ultimi dapprima si sono visti ammessi, seppur con riserva, a partecipare alle prove scritte, portando con sé stress, ansia ed ancora un notevole impiego di risorse ed energie, vedendosi *ex abrupto*, poi esclusi con comunicazione del 20.04.2022 per mancanza di un requisito sul quale non può oggettivamente limitarsi la discrezionalità e sul quale avrebbe ben agito l'amministrazione se avesse istruito il procedimento con largo

anticipo rispetto al 30 novembre del 2021, giorno in cui i candidati venivano convocati presso l'aula di svolgimento della prova scritta, posto che in ogni caso come comprovabile *per tabulas* i ricorrenti possiedono titoli ai sensi di legge equipollenti ed equiparati a quelli di cui lamenta il possesso l'Asl. Inoltre, i titoli di cui sono in possesso – anche alla luce degli altri bandi concorsuali inerenti il medesimo profilo – sono più che compatibili – ai sensi della norma succitata – con le funzioni a cui sarebbe chiamato il Collaboratore amministrativo Cat. D e pienamente in linea con le "esigenze organizzative" dell'ASL; del resto, la P.a. nelle comunicazioni di non ammissione – come già anticipato – non spiega alcunché né motiva in che senso i titoli accademici dei ricorrenti concorsisti non siano in linea con le dette esigenze! Da ciò il travalicamento dei limiti della ragionevolezza e illogicità da parte dell'ASL.

Sul punto granitica giurisprudenza ha chiarito che: “la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Se così stanno le cose, a nulla sarebbero valsi gli sforzi profusi dai candidati per la preparazione alle prove, vanificando tutte le speranze e sforzi che inevitabilmente ogni candidato matura nel periodo di preparazione al concorso; la loro attitudine allo svolgimento dell'incarico messo a bando, quindi, oltre che dal titolo di studio, è stata peraltro comprovata dal sostenimento e successivo esito positivo della prova espletata. In effetti, i candidati, odierni ricorrenti, hanno superato brillantemente le prove, collocandosi in posizione utile per ricoprire i posti messi a bando dall'Amministrazione. Chiaro e palese è dunque il comportamento gravemente lesivo degli interessi dei ricorrenti, che si sono visti esclusi dal concorso per la valutazione del titolo di studio in un momento successivo all'espletamento della prova, disattendendo completamente il dettato normativo e costituzionale.

L'operato amministrativo in ogni caso nella specie è sindacabile dal G.A. in quanto travalicante i limiti della logicità e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà. E'notorio che il titolo di studio sia un requisito fondamentale di ammissione al concorso, non per l'inserimento in una graduatoria di idonei. Relativamente ad esso, cioè in relazione all'individuazione del titolo idoneo per

l'accesso a una determinata qualifica, la Pubblica Amministrazione gode di un'ampia discrezionalità che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità, può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Cons. Stato 75/2014). E' chiaro e lapalissiano che si tratti di un adempimento che ciascuna amministrazione che bandisce un concorso pubblico debba effettuare preliminarmente allo svolgimento delle prove trattandosi, giova una volta in più ribadirlo, di un requisito di ammissione allo svolgimento delle prove scritte.

A tal proposito, è utile rilevare in questa sede come i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito.

*

Ma il problema si pone ben più a monte: anche la riserva su un titolo DI ACCESSO al sostenimento delle prove risulta irragionevole e illogica, in quanto valutare un titolo di ammissione dichiarato esplicitamente in domanda, non implica alcuna particolare complessa valutazione da parte della P.a. L'azione amministrativa nel caso concreta non è stata protesa all'interesse pubblico, e in tal caso a garantire una forma di selezione tra i più meritevoli e capaci, ma ha subito uno sviamento talmente tale da essere sindacabile dal Ga.

Orbene, il titolo indicato in domanda è quello effettivamente in possesso del concorsista ricorrente, la P.a. non avrebbe avuto bisogno di alcuna riserva perché o ritiene immediatamente quel titolo incluso tra quelli previsti dal bando oppure no. Nessun senso, infatti, ha avuto condurre i ricorrenti concorsisti a sostenere la prova, superarla, salvo poi escludersi per mancanza di un idoneo titolo di accesso (a dire della P.a.). La riserva, così intesa dalla P.a., è illegittima e sottende un palese vizio di mancanza di trasparenza: sembrerebbe quasi che la P.a., per il tramite di questa "strana" riserva, abbia voluto selezionare arbitrariamente chi ammettere o meno alla successiva prova, intromettendo dopo la prova espletata un nuovo e illegittimo filtro di selezione. E ciò non può non indurre ad un dubbio sulla genuinità dell'intera procedura di concorso. La funzione della riserva, per come inizialmente pubblicata (cfr. atti allegati), sarebbe dovuta essere semplicemente essere quella di verificare la correttezza, la veridicità nonché la completezza del titolo di ammissione dichiarato; se questo fosse rientrate o meno tra quelli indicati dal bando è una

valutazione immediata e di certo svolgibile in brevi tempi e non addirittura un anno dopo la pubblicazione del bando (cfr. art. 16 del bando, a mente del quale “*il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – concorsi n.30 del 16/04/2021 ed è acquisibile dal sito web dell’Azienda: www.aslteramo.it – Sezione “Concorsi e Avvisi”*). L’esclusione per mancato possesso del titolo di ammissione è intervenuta invero irragionevolmente ed in forma irregolare, dopo un lasso di tempo considerevole dalla data di pubblicazione del bando e anche dalla scadenza del termine di presentazione telematica della domanda di partecipazione **(4.4.2021)**. Il decorso del tempo, unitamente all’espletamento della prova superata con esito positivo, ha inevitabilmente creato il legittimo affidamento in capo ai ricorrenti relativamente al buon esito del primo filtro selettivo, ossia l’ammissione al concorso, e anche perché in realtà non sussistono ragioni per non essere così.

*

13. Violazione del diritto alla privacy

Inoltre, l’amministrazione procedente ha errato nell’ammettere con riserva e pubblicare i nominativi di ciascun partecipante per poi, di seguito rendere noti i criteri di valutazione della prova scritta. Tale procedimento logico da parte dell’Asl sarebbe dovuto essere invertito al fine di garantire trasparenza, imparzialità e buon andamento, principi che stanno alla base della Carta costituzionale e che dovrebbero animare l’operato di tutte le PA. Sul punto la giurisprudenza amministrativa asserisce che affinché possa essere garantita l’imparzialità e la regolarità della procedura, la commissione giudicatrice deve determinare i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame prima di rendere noti i nominativi dei candidati (Tar Lombardia Milano, sez III, 03/09/2020, n. 1638). Anche in questo frangente, l’Asl di Teramo ha completamente disatteso tali principi nel suo modus operandi, pubblicando un avviso indicante i criteri di valutazione delle prove a firma del segretario verbalizzante della commissione non recante una data certa, e che implicitamente può desumersi dalla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione siano stati pubblicati dopo aver reso noto il nominativo di tutti i partecipanti.

Costituisce ormai obbligo delle Amministrazioni che trattano dati personali, anche alla luce del Regolamento GDPR in materia di protezione dati personali delle

persone fisiche nell'espletamento delle procedure concorsuali omettere il nominativo di ciascun candidato fino all'espletamento delle prove e renderli noti in un momento successivo, ossia in fase di approvazione della graduatoria finale. Tale comportamento, dunque è in totale distonia con i principi della carta costituzionale, gravemente lesivo del principio di buon andamento e dei principi che regolamentano lo svolgimento di una qualsiasi procedura ad evidenza pubblica.

*

14. Violazione dell'art. 51 Cost.

15. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

16. Violazione del principio di proporzionalità.

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati ricorrenti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Nel caso di specie, E' palese come i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.

L'operato amministrativo nel caso di specie rappresenta un atteggiamento anti-meritocratico e svislisce profondamente la *ratio* stessa e la funzione del concorso pubblico di cui all'art. 51 Cost. (*"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*), oltre che risultare lesivo del principio del buon andamento della P.a. espresso dall'art. 97 Cost.

- ***Sulla richiesta risarcitoria***

In caso di mancata ri-ammissione alla procedura concorsuale per qualsivoglia motivo, la P.a. risulterebbe responsabile direttamente dei danni provocati agli odierni concorsisti ricorrenti, i quali - in considerazione dell'elevato punteggio conseguito durante la prova scritta - hanno irreversibilmente perso la *chances* di prestare servizio (trattasi, peraltro, di rapporto a tempo indeterminato). Non solo: i

ricorrenti hanno subito danni diretti poiché prima son stati ammessi a sostenere una prova di concorso, investendo risorse economiche e non, salvo poi ritrovarsi ex abrupto esclusi e tanto sulla base di una circostanza valutabile immediatamente all'atto dell'ammissione. Il nesso di causalità è quindi evidente: l'esclusione disposta, e dopo il sostenimento di un prova, all'esito di cui i ricorrenti son risultati idonei rappresenta un fatto illecito e come tale risarcibile da parte della P.a. in favore dei ricorrenti, in caso di impossibilità di tutelare le di loro ragioni in altre forme.

Il risarcimento del danno è altresì dovuto per mancato rispetto delle ragioni di privacy dei ricorrenti nonché per violazione del legittimo affidamento creato essendo intervenuta l'esclusione dopo un anno dalla dichiarazione del titolo di accesso al concorso e dopo, non solo aver investito risorse economiche e non per essa, ma anche aver superato brillantemente la prova prevista.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica con riserva del punteggio ottenuto, sospensione del concorso, ripristino anche con riserva del punteggio originariamente ottenuto, inclusione anche in sovrannumero al successivo step procedurale, o altra misura idonea), considerato che al momento sono stati resi pubblici gli esiti della prova concorsuale, quindi la graduatoria di merito sta per essere pubblicata, atteso che come da Avviso allegato in atti l'iter concorsuale deve trovare conclusione entro questo mese di giugno.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dai ricorrenti: la rettifica del punteggio con riserva garantirebbe la tutela dei propri diritti in vista della pubblicazione della Graduatoria così come l'inclusione con riserva e/o in sovrannumero nella medesima; ciò infatti consentirebbe ai ricorrenti intanto di "prendere posto" nell'attesa del giudizio di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, una volta pubblicata la graduatoria, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della

tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio, e comporterebbe per gli stessi ulteriori costi e tempi di attesa in quanto dovrebbero impugnare la graduatoria tramite ricorso per motivi aggiunti.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che a breve verrà pubblicata la graduatoria e che entro giugno la procedura di concorso dovrà terminare. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno rettificare con riserva i punteggi, sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., o con altra forma ritenuta opportuna, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che in questa fase (*ante* pubblicazione della graduatoria), come noto, non è configurabile alcun controinteressato in senso tecnico.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via preliminare: disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune, benchè allo stato non dovrebbe configurarsi la figura del controinteressato in senso tecnico;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o includere i candidati tra gli idonei, ammettendoli al successivo step procedurale.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- 1) annullare e/o disapplicare gli atti gravati nelle parti di interesse e riconoscere i ricorrenti "idonei" e ammessi al successivo step procedurale, adottando ogni

atto consequenziale per la tutela dei diritti dei ricorrenti, tra cui l'inserimento in graduatoria; 2) in subordine, condannare la Pa a risarcire i danni subiti e subendi dai ricorrenti per la non ammissione ingiustamente e irregolarmente disposta.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Belvedere M.mo (Cs), 26.05.2022

Avv. Danilo GRANATA